

Legge regionale 25 luglio 2012 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 ter. Per ciascun esercizio finanziario il soggetto richiedente può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa; nel caso in cui il soggetto presenti per lo stesso esercizio finanziario più domande di contributo, è ritenuta ammissibile la domanda recante la richiesta dell'importo contributivo minore.>>;

c)

(ABROGATA)

(17)(76)

2.

(ABROGATO)

(77)

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Muggia, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi

2008, per la realizzazione dell'intervento di completamento e adeguamento del complesso sportivo comunale in località Piasò;

b) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Friuli alle norme di sicurezza e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi;

c) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ampliamento e ristrutturazione del palasport Primo Carnera e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e agibilità della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo;

d) al Comune di Treppo Carnico, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di recupero del corpo centrale del fabbricato scuole a uso pratica sportiva, attività fisico motorie, tempo libero, già realizzato;

e) al Comune di Torreano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di completamento delle infrastrutture del polisportivo comunale di Torreano, già realizzato;

f) al Comune di Polcenigo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

g) all'associazione Tennis Club Moruzzo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di costruzione e copertura campi da tennis, già realizzato;

h) al Comune di Maniago, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), per il finanziamento dell'intervento di sistemazione aree esterne del centro polisportivo comprensoriale, già realizzato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato

dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

5. Il Comune di Remanzacco è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008 (decreto 26 dicembre 2009, n. 2745/APL58P1), per la costruzione di un'altro impianto sportivo.

6. Il Comune di Staranzano è autorizzato a devolvere il contributo regionale in annualità costanti, concesso con decreto 14 settembre 2006, n. 2750/CULT/5SP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, per la realizzazione d'interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti in luogo della costruzione della struttura polivalente originariamente prevista. A tal fine è fatta salva la domanda presentata entro il 31 dicembre 2011.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il beneficiario di cui al medesimo comma presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, all'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone per l'intervento di costruzione e miglioramento delle strutture sportive a favore del diverso intervento già realizzato riguardante l'adeguamento degli spogliatoi, dei servizi igienici e la costruzione di un magazzino.

9. Per le finalità di cui al comma 8 l'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e ultimazione

dei lavori nonché di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso alla Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa nel Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello previsto nel progetto allegato al decreto di concessione.

11. Il contributo di cui al comma 10 s'intende finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.

12. Per le finalità di cui al comma 10 la Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano di ammortamento.

13. Per le finalità di cui al comma 10 in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo, fissa nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e adotta i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un intervento finanziario straordinario per l'acquisizione dalla società RCS Sport Spa di Milano, quale soggetto organizzatore unico, dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia che si svolgeranno nel Friuli Venezia Giulia negli anni 2013 e 2014 e dei diritti di altri grandi eventi sportivi che si terranno in regione nei medesimi anni.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5768 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Intervento finanziario straordinario in favore dell'Agenzia regionale Promotur per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia e di altri grandi eventi sportivi che si svolgeranno nella regione negli anni 2013 e 2014".

(3)

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5727 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società U.S. Ardita Gorizia - associazione sportiva dilettantistica di Gorizia -, un contributo straordinario per la realizzazione del progetto Let's Go Basket avente la finalità di creare una scuola di basket quale centro di riferimento per la pratica della pallacanestro e rivolto alla collaborazione sportiva e sociale dei ragazzi dell'area transfrontaliera goriziana.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al

servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Società U.S. Ardita Gorizia associazione sportiva dilettantistica di Gorizia per la realizzazione del progetto Let's Go Basket".

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5735 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste un contributo straordinario per spese di promozione e organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5736 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste per spese di promozione ed organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio".

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5746 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo per lo svolgimento della propria attività".

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e

comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5733 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano per lo svolgimento della propria attività".

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo un contributo straordinario e per lo svolgimento della propria attività.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5748 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo per lo svolgimento della propria attività".

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione

della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis per lo svolgimento della propria attività".

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5749 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine per lo svolgimento della propria attività".

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Forum Iulii Rugby di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6052 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5761 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877, con sede a Trieste, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

49 bis. Fatta salva la domanda presentata ai sensi del comma 49, il procedimento per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è assegnato alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

(4)

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata al

servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877 per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

52. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 73 dopo le parole <<finanziamento straordinario>> sono inserite le seguenti: <<di 200.000 euro annui per venti anni>>;

b) il comma 74 è sostituito dal seguente:

<<**74.** La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 73 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 novembre 2012. Tale domanda è corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale e di una perizia asseverata di stima del valore del palazzetto medesimo. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione di copia autentica del contratto di acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale, nonché di copia autentica del relativo contratto di mutuo definitivo.>>;

c) al comma 81 le parole <<per interventi finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici e relativo adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza presso l'aeroporto di Campoformido>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'adeguamento degli impianti elettrici nella struttura adibita ad hangar presso l'aeroporto di Campoformido>>;

d) al comma 82 le parole <<entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 ottobre 2012>>;

e) al comma 97 il numero <<1919>> è sostituito dal seguente <<1.910>>.

53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 81, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 52, lettera c), continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1088 e al capitolo 5680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole <<per interventi finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici e relativo adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza presso l'aeroporto di Campoformido>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'adeguamento degli impianti elettrici nella struttura adibita ad hangar presso l'aeroporto di Campoformido>>, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute successivamente al 1 gennaio 2008 per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile denominato Casa della Gioventù in Pasiano di Pordenone.

55. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 54 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la famiglia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 6270 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile".

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale un contributo straordinario per la costruzione, il completamento e il miglioramento d'impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione d'impianti in disuso in Pasiano di Pordenone.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale per la costruzione, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione di impianti in disuso in Pasiano di Pordenone".

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo.

61. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo".

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini, del medesimo Comune.

64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5737 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini".

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo straordinario per l'acquisto e per l'esecuzione dei lavori di posizionamento di una struttura fissa, coperta e chiusa di circa 80 mq. a completamento dell'impianto sportivo comunale.

67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5740 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per il completamento dell'impianto sportivo comunale".

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Savogna un contributo straordinario per il ripristino del campo di basket, ivi compresi i canestri e le altre attrezzature necessarie al suo utilizzo.

70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata

alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5742 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Savogna per il ripristino del campo di basket".

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ampezzo un contributo straordinario per concorrere al finanziamento dell'intervento già realizzato di costruzione di un fabbricato a uso spogliatoi atleti presso l'impianto sportivo comunale.

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive -, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

74. Per le finalità del comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ampezzo per la costruzione di un fabbricato ad uso spogliatoi atleti per il gioco del calcio".

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di adeguamento della pista di atletica leggera della stadio comunale del Comune medesimo.

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di

concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5766 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Lignano Sabbiadoro per l'esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento della pista di atletica leggera dello stadio comunale".

78.

(ABROGATO)

(15)

79.

(ABROGATO)

(16)(18)

80.

(ABROGATO)

(19)

81.

(ABROGATO)

(20)

82. Al comma 105 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<al Teatro popolare <<La Contrada>>>> sono sostituite dalle seguenti: <<a La Contrada - Teatro stabile di Trieste -,>>.

83. Alla tabella k allegata alla legge regionale 18/2011 le parole <<al Teatro popolare "la Contrada di Trieste">> sono sostituite dalle seguenti: <<a La Contrada - Teatro

stabile di Trieste ->>.

84. Di conseguenza a quanto disposto al comma 82 all'unità di bilancio 5.2.2.5048 nella denominazione del capitolo di spesa 5451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012 le parole <<al teatro popolare "La Contrada">> sono sostituite dalle seguenti: <<a La Contrada -Teatro stabile di Trieste>>.

85. All'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 70 della legge regionale 1/2007 la parola <<settimo>> è sostituita dalla seguente: <<ottavo>>;

b) al comma 72 le parole <<dall'anno 2013>> sono sostituite con le seguenti: <<dall'anno 2014>>;

c)

(ABROGATA)

(21)

86. In relazione al disposto di cui al comma 85, lettere a) e b), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2013.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo

può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

89. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5725 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

90.

(ABROGATO)

(22)

91.

(ABROGATO)

(23)

92.

(ABROGATO)

(24)

93.

(ABROGATO)

(25)

94.

(ABROGATO)

(26)

95.

(ABROGATO)

(27)

96.

(ABROGATO)

(28)

97.

(ABROGATO)

(29)

98.

(ABROGATO)

(30)

99.

(ABROGATO)

(31)

100.

(ABROGATO)

(32)

101.

(ABROGATO)

(33)

102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia il Rossetti, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario

finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come risultante dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011.

103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

104. Per le finalità di cui al comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5718 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario".

105.

(ABROGATO)

(34)

106.

(ABROGATO)

(35)

107.

(ABROGATO)

(36)

108.

(ABROGATO)

(37)

109.

(ABROGATO)

(38)

110.

(ABROGATO)

(39)

111.

(ABROGATO)

(40)

112.

(ABROGATO)

(41)

113.

(ABROGATO)

(42)

114.

(ABROGATO)

(43)

115.

(ABROGATO)

(44)

116.

(ABROGATO)

(45)

117.

(ABROGATO)

(46)

118. All'articolo 11 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 116 le parole <<5431 per 230.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5431 per 260.000 euro>>;

b) al comma 116 le parole <<5434 per 581.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5434 per 640.000 euro>>;

c) al comma 257 dopo la parola <<sede>> sono inserite le seguenti: <<, ivi compresi gli oneri accessori e le spese connesse>>.

119. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5431 è sostituita dalla seguente:

Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21- articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche	
Beneficiario	Contributo
La Cappella Underground	65.000,00
Visionario	65.000,00
Mediateca di Pordenone	65.000,00
Palazzo del cinema	65.000,00
Totale cap. 5431	260.000,00

120. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5434 è sostituita dalla seguente:

Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21- articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica	
Beneficiario	Contributo
Cinemazero	260.000,00

Cec	255.000,00
Cappella Underground	90.000,00
Palazzo del cinema	35.000,00
Totale cap. 5434	640.000,00

121.

(ABROGATO)

(47)

122.

(ABROGATO)

(48)

123.

(ABROGATO)

(49)

124.

(ABROGATO)

(50)

125.

(ABROGATO)

(51)

126.

(ABROGATO)

(52)

127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Martinelli Film

Company International s.r.l. per l'opera cinematografica Film e Fiction TV Marco d'Aviano - September Eleven 1683 -, un contributo straordinario per la sua realizzazione e distribuzione. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

128. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 127 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5743 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Martinelli Film Company International s.r.l. per la realizzazione e distribuzione del film e fiction tv Marco d'Aviano - September Eleven 1683".

130. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992 , n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole: <<nonché per la ristrutturazione e l' acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi>> sono soppresse.

131. Di conseguenza alle modifiche apportate con il comma 130, all'unità di bilancio 5.2.1.5050 nella denominazione del capitolo di spesa 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 le parole <<nonché per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi>> sono soppresse.

132.

(ABROGATO)

(6)

133.

(ABROGATO)

(7)

134.

(ABROGATO)

(8)

135.

(ABROGATO)

(53)

136.

(ABROGATO)

(54)

137.

(ABROGATO)

(55)

138.

(ABROGATO)

(56)

139.

(ABROGATO)

(57)

140.

(ABROGATO)

(58)

141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività, sostenuta nell'anno 2012, e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

142. La domanda per la erogazione del contributo di cui al comma 141 è presentata al servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

143. Per le finalità previste dal comma 141 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5745 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".

144.

(ABROGATO)

(59)

145.

(ABROGATO)

(60)

146.

(ABROGATO)

(61)

147.

(ABROGATO)

(62)

148.

(ABROGATO)

(63)

149.

(ABROGATO)

(64)

150. All'articolo 11, comma 224, della legge regionale 18/2011 dopo le parole <<secoli XII e XIII>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi interventi di restauro e promozione>>.

151. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 224, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 150, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella cui denominazione sono aggiunte infine le parole <<,ivi compresi interventi di restauro e promozione>>, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

152.

(ABROGATO)

(65)

153.

(ABROGATO)

(66)

154.

(ABROGATO)

(67)

155.

(ABROGATO)

(68)

156.

(ABROGATO)

(69)

157.

(ABROGATO)

(70)

158.

(ABROGATO)

(71)

159.

(ABROGATO)

(72)

160.

(ABROGATO)

(73)

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento

delle proprie attività, ivi comprese pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva, sostenute nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata dei preventivi di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5763 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione nazionale alpini di Gorizia per lo svolgimento delle proprie attività, comprese le pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva".

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T.Cellottini di Monfalcone -, all'associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, in misura paritaria tra le sei associazioni, un contributo straordinario per lo svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all' Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T. Cellottini di Monfalcone -, all' associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine per lo svolgimento delle proprie attività".

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 3596 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo".

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro ciascuna a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.

171. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 sono presentate al servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione

del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

(9)

171 bis. Fatte salve le domande presentate ai sensi del comma 171, i procedimenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 170 sono assegnati alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

(1)

172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e completamento della rete idrica antincendio e di realizzazione dell'impianto a protezione e spegnimento del sottotetto del corpo centrale del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.

174. Il contributo di cui al comma 173, è concesso, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di 370.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14/2002

175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2012 a carico della unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato".

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.

177. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale".

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli.

180. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5739 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per

l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli".

182. Ai fini della valorizzazione del monumento sacrario militare di Oslavia e del monumento sacrario militare di Redipuglia, ivi comprese le iniziative collegate alle celebrazioni della Grande Guerra, consacrato nei secoli alla gratitudine della Patria verso i figli che combatterono epiche lotte nella guerra 1915- 1918, e sottoposti all'alta sorveglianza del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, al qual compete, tra l'altro, la tutela e la conservazione delle aree e delle infrastrutture in esso ricomprese, la Regione può stipulare protocolli d'intesa con la Prefettura di Gorizia, il Ministero della difesa, la Provincia di Gorizia, il Comune di Gorizia e il Comune di Fogliano-Redipuglia.

183. La Direzione centrale competente in materia di cultura svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 182.

184. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 182 e 183 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 5175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

185. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato presso il Civico Museo Pasquale Revoltella di Trieste.

186. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 185 è presentata al Servizio beni e attività culturali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

187. Per le finalità previste dal comma 185 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato al Museo Revoltella".

188. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di

una statua commemorativa di Monsignor Santin, per il legame che la figura e l'opera umana e spirituale del presule riveste per il territorio giuliano e la comunità locale.

189. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 188 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

190. Per le finalità previste dal comma 188 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5759 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste per la realizzazione di una statua commemorativa di Monsignor Santin".

191.

(ABROGATO)

(74)

192. Sono abrogati gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell' edilizia bibliotecaria e museale).

193. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005 n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), le parole <<di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio>> sono sostituite dalle seguenti: <<di allestimenti museali ed espositivi negli spazi del complesso castellano, nonché per la catalogazione e il restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici>>.

194. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come modificato dal comma 193, continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 e al capitolo 9476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole: <<nonché per catalogazione e restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici>>, che

presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

195. La Regione, le Province, i Comuni e i loro consorzi tutelano i rispettivi patrimoni archivistici al fine di garantirne la protezione e la conservazione e ne assicurano la valorizzazione, promuovendo la loro conoscenza attraverso forme di pubblica fruizione tali da non pregiudicarne l'integrità secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

196. Al comma 91 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole <<di indifferibili opere di adeguamento funzionale e impiantistico>> sono sostituite dalle seguenti: <<di miglioramenti funzionali e impiantistici>>.

197. Il contributo decennale di complessivi 5 milioni di euro, pari a 500.000 euro annui, concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi da 34 a 36, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), può essere utilizzato dal Comune medesimo per le seguenti finalità ed entro i seguenti limiti massimi di spesa:

a) progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale nel compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli, per complessivi 2 milioni di euro pari a 200.000 euro annui;

b) ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine e per la fruizione pubblica, per complessivi 2 milioni di euro pari a 200.000 euro annui;

c) interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, gestita dall'associazione Centro per le Arti visive di Udine, per complessivi 1 milione di euro pari a 100.000 euro annui.

198. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 197 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della

documentazioni progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

199. Di conseguenza a quanto disposto dal comma 197 l'attuale denominazione del capitolo 5312 che reca <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>> è sostituita dalla seguente: <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per la realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale e per altri interventi su edifici a uso pubblico>>.

200. Il contributo ventennale di complessivi 5.772.602 euro pari a 288.630,10 euro annui, concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per la ristrutturazione del compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli può essere utilizzato dal Comune medesimo per la progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale in tale compendio.

201. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 200 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazioni progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

202. Dopo la lettera f bis) del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:

<<**f ter)** sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica.>>.

203. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è aggiunta la seguente:

<<**h bis)** Societat Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.>>.

204. Gli oneri derivanti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come modificato dal comma 203, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

205. Dopo la lettera i) del comma 277 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 è aggiunta la seguente:

<<**i bis**) Kappa Vu s.a.s. di Udine 25.000 euro.>>.

206. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 277, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 205, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

207. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana -, un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5728 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana per lo svolgimento delle attività istituzionali".

210. In attesa del trasferimento dei fondi statali stanziati per l'esercizio 2012 sul capitolo 7513 "Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena" della Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare in termini di cassa, nei limiti delle somme impegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'ammontare di 3 milioni di euro per il pagamento

ai soggetti beneficiari di importi a valere sui fondi stanziati nel bilancio regionale 2012 sull'unità di bilancio 5.4.1.5044 Lingua e cultura slovena - spese correnti, con riferimento al capitolo 5571 "Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena - Fondi statali", per un importo di 2.700.000 euro destinato ai soggetti indicati nella Tabella S riferita all'articolo 11, comma 284, della legge regionale 18/2011 nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi soggetti con riguardo all'esercizio 2011, e con riferimento al capitolo 5671 "Contributo a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena - Fondi statali articolo 6, commi 9 e 10 L.R. 16.11.2007 n. 26" per un importo di 300.000 euro, da ripartire in parti uguali tra le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena riconosciute con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2011, n. 0226/Pres.

211. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' istituto di ricerca slovena SLORI, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'articolo 10 della legge regionale del 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, con particolare riguardo al tema dell'uso della lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.

212. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 211 è presentata al Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

213. Per le finalità previste dal comma 211 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a valere sulle risorse già stanziati e non ancora utilizzate a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

214.

(ABROGATO)

(75)

215. La modifica di cui al comma 214 ha effetto a partire dall'anno 2013.

216.

(ABROGATO)

(10)(12)

217.

(ABROGATO)

(11)(13)

218.

(ABROGATO)

(14)

219. Per l'anno 2012, in via straordinaria e in deroga alla ripartizione percentuale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), e di cui alla relativa disposizione del regolamento di attuazione, al fine di sostenere le attività delle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale della regione, l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1988 è integrato con 35.000 euro.

220. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

221. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di promozione sociale Costruiamo il futuro di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti negli anni 2012 e 2013. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

(5)

222. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 221 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

223. Per le finalità previste dal comma 221 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 5762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione di promozione sociale Costruiamo il futuro di Udine per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

224. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le università degli studi di Trieste e di Udine delle convenzioni per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle università medesime per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles. La selezione per l'assegnazione delle borse di studio è effettuata dalle Università medesime.

225. Per le finalità previste al comma 224 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 1807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles".

226. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

227. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 226, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e

comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

228. Per le finalità previste dal comma 226 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5753 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all' associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) con sede a Udine per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".

229. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

Note:

- 1 Comma 171 bis aggiunto da art. 6, comma 54, L. R. 27/2012
- 2 Comma 14 sostituito da art. 6, comma 363, lettera a), L. R. 27/2012
- 3 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 363, lettera b), L. R. 27/2012
- 4 Comma 49 bis aggiunto da art. 6, comma 363, lettera c), L. R. 27/2012
- 5 Parole sostituite al comma 221 da art. 6, comma 399, L. R. 27/2012
- 6 Comma 132 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012
- 7 Comma 133 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012
- 8 Comma 134 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 27/2012
- 9 Parole sostituite al comma 171 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2013
- 10 Parole sostituite al comma 216 da art. 6, comma 29, lettera a), L. R. 5/2013
- 11 Parole aggiunte al comma 217 da art. 6, comma 29, lettera b), L. R. 5/2013
- 12 Comma 216 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013

- 13** Comma 217 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013
- 14** Comma 218 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 18/2013
- 15** Comma 78 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013
- 16** Lettera a) del comma 79 abrogata da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
- 17** Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 bis, L.R. 8/2003.
- 18** Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 19** Comma 80 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 20** Comma 81 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 21** Lettera c) del comma 85 abrogata da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 22** Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 23** Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 24** Comma 92 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 25** Comma 93 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 26** Comma 94 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 27** Comma 95 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

28 Comma 96 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

29 Comma 97 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

30 Comma 98 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

31 Comma 99 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

32 Comma 100 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

33 Comma 101 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

34 Comma 105 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

35 Comma 106 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

36 Comma 107 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

37 Comma 108 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

38 Comma 109 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

39 Comma 110 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

40 Comma 111 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

41 Comma 112 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

42 Comma 113 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

43 Comma 114 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

44 Comma 115 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

45 Comma 116 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

46 Comma 117 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

47 Comma 121 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

48 Comma 122 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

49 Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

50 Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

51 Comma 125 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

52 Comma 126 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

53 Comma 135 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

54 Comma 136 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

55 Comma 137 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

56 Comma 138 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

57 Comma 139 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

58 Comma 140 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

59 Comma 144 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

60 Comma 145 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

61 Comma 146 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

62 Comma 147 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

63 Comma 148 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

64 Comma 149 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

65 Comma 152 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

66 Comma 153 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

67 Comma 154 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

68 Comma 155 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

69 Comma 156 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

70 Comma 157 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

71 Comma 158 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

72 Comma 159 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

73 Comma 160 abrogato da art. 38, comma 1, lettera mm), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

74 Comma 191 abrogato da art. 49, comma 1, lettera cc), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

75 Comma 214 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3, L.R. 5/2010.

76 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

77 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera bb), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.